

contributi, le tipologie di elettrodomestici ammessi al contributo e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei rivenditori.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — Cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2005: — 75.000.

29. 100. (ex 29. 19.) Marras, Cossa.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « come limiti massimi » sono sostituite dalle seguenti: « secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ».

29. 101. (ex 29. 4.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. In favore del settore termale al fine di fronteggiare la crisi presente e rilanciarne la funzione è autorizzata la spesa straordinaria di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 102. (ex 29. 91.) Bindi, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Presso l'ICE è istituito il fondo « Promozione prodotti agroalimentari di qualità », finanziato per l'anno 2005 con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e STG. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed agroalimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il regolamento di gestione del fondo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

29. 103. (ex 29. 155.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per fronteggiare la grave crisi del settore risicolo e dell'intera filiera connessa alla produzione del riso italiano e per realizzare, nell'anno internazionale dedicato dalla FAO a questo alimento, interventi dimostrativi della sostenibilità economica e ambientale della coltura del riso, capaci di coniugare la protezione del territorio con la produzione di prodotti di qualità, in linea con gli indirizzi comunitari, sono assegnati 7,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al Fondo integrativo speciale

per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 1998, n. 204, da destinare a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione, da svolgere in collaborazione tra istituzioni di ricerca e imprese nell'ambito di un apposito progetto di Risoteca.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 7.500;
2006: — 7.500;
2007: — 7.500.

29. 104. (ex 29. 180.) Rosso, Zanetta, de Ghislanzoni Cardoli, Daniele Galli, Nicotra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli o associati un contributo pari al 30% della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di: euro 30.000 per l'anno 2005, di euro 30.000 per l'anno 2006, di euro 30.000 per l'anno 2007 a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891;

6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: —30.000
2006: —30.000
2007: —30.000

29. 105. (ex 29. 269.) Rava, Prada, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Finocchiaro, Lumia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine di garantire alle Regioni e agli organismi pagatori le risorse necessarie alla corretta esecuzione delle attività e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 20 milioni di euro.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. — Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

29. 106. (ex 29. 271.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. È ripristinato il fondo, pari a 10 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2005-2007, per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall'UE.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000;
2007: — 10.000.

29. 107. (ex ** 29. 251. e ** 29. 250.) Molinari, Burtone, Bindi, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Per il rilancio del settore bieticolo nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 15.000.

29. 108. (ex 29. 0. 115.) Riccio.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario ad avviare un Piano di Settore, anche in relazione alle necessità di ristrutturazione della filiera bieticolosaccarifera e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle

finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 25.000.

29. 109. (ex 29. 216.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 25.000.

* **29. 110.** (ex * 29. 238. e * 29. 284.) Marras, Misuraca, Zama, de Gislanzoni Cardoli, Masini, Ricciuti, Romele, Jacini, Viale, Scaltritti, Collavini, Cossa.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre

1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000.

* **29. 111.** (ex * 29. 273.) Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle

Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000.

29. 112. (ex 29. 215.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo saccarifero nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, alla urgente necessità di riorganizzazione e rilancio della politica nazionale del comparto-bieticolo saccarifero.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000.

29. 113. (ex 29. 154.) Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Oliverio.

Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

ART. 29-bis. (*Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione*). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore

della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e dell'istruzione, Università e Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati « Proponenti », costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e

selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

ART. 29-ter. (*Incentivi agli studi di fattibilità*). — 1. Il contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 3, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico-scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in

relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) *curriculum* del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

ART. 29-*quater*. (*Incentivi alla prototipazione*). — 1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innova-

zione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 29-*bis*, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

ART. 29-*quinquies*. (*Procedure di erogazione degli incentivi*). — 1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all'articolo 29-*bis*, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico-scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

ART. 29-*septies*. (*Revoca dei contributi*). — 1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 29-*bis*, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame non risulti la rispon-

denza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 29-bis.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole 500 milioni con le seguenti: 650 milioni.

29. 01. (ex 29. 08.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Fondo per lo sviluppo dell'innovazione). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico-scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in

materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato

tecnico-scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con i Ministri dell'innovazione e delle tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 11 lettera *d*), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall' esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Adeguamento aliquote rendite finanziarie). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto

legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è abrogato.

29. 013. (ex 29. 066.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale). — 1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un apposito Fondo, con dotazione complessiva di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse del Fondo, di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione di energia da biomasse derivanti dalla filiera agro forestale.

3. Con successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, visto il comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. del 29/12/2003, 387 che costituisce una Commissione di esperti con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, presso il Ministero delle Politiche Agricole e forestali viene costituita una Sotto Commissione di Esperti per la va-

lutazione dei progetti pilota, e i relativi criteri, di cui al comma 2. La spesa di funzionamento della Commissione di esperti non può superare euro 250.000.

4. L'articolo 3, comma 4 della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 37 comma 1, della tabella A, voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apportare le seguenti variazioni:

2005: — 2,65 milioni;

2006: — 2,65 milioni;

2007: — 2,65 milioni.

29. 03. (ex 29. 0100.) Alberto Giorgetti, Bellotti, Arrighi, Cirielli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura). — 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato « programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura ». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato « Fondo per un uso

corretto delle risorse idriche in agricoltura » esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 04. (ex 29. 0103.) Folena, Vendola, Giachetti, Di Gioia, Cento, Nesi, Cima, Calzolaio, Zanella.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi nel settore della pesca). — 1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono

estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci nel limite massimo di 50 milioni di euro annui.

3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni », sono inserite le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti ».

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2005, in 150 milioni di euro per l'anno 2006 e in 150 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 05. (ex 29. 0106.) Marcora, Franci, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni di

cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito delle risorse già stanziate, per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti. »

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

5. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1° luglio 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate) — apportare le seguenti variazioni:

2005: — 833.

29. 09. (ex 29. 094.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni

nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* **29. 053.** (ex 29. 158.) Pappaterra, Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* **29. 010.** (ex * 29. 087.) Misuraca.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* **29. 011.** (ex * 29. 047.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi in favore del settore ittico). — 1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. »

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 06. (ex 29. 0102.) Marras, Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Cossa.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi in favore del settore ittico). — 1. Per la liquidazione delle

istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis: Le imprese che esercitano attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico ».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 07. (ex 29. 088. parte ammissibile) Misuraca.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 —

Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 833.

29. 08. (ex 29. 096.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). — 1. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: « e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti. »

29. 012. (ex 29. 046.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Istituzione dell'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo). — 1. Al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché il trasferimento al sistema produttivo dei risultati della ricerca applicata, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2005, l'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo, di seguito denominata AIRS, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero delle attività produttive e alla vigilanza del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre alle funzioni di cui al comma 3, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche a sostegno della ricerca, lo sviluppo e

l'innovazione dei settori produttivi, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla informazione scientifica e tecnologica e al monitoraggio dello stato di avanzamento tecnologico dei settori produttivi.

3. L'Agenzia svolge compiti e le funzioni spettanti al dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle competenze legislative e regolamentari attribuite alle regioni e agli enti locali, sono altresì affidati all'AIRS i seguenti compiti:

a) attività di studio, analisi e valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese;

b) sostegno al Governo e alle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione dei settori produttivi, con un'azione di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese;

c) promozione dell'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica;

d) definizione di metodologie e sistemi di valutazione tecnologica atti a consentire un'efficiente analisi dei costi e dei benefici delle nuove tecnologie;

e) individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico;

f) attività di valutazione degli investimenti innovativi e prestazione di servizi di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, anche al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari;

g) attività di monitoraggio degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo ed elaborazione di nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per la promozione della ricerca scientifica e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 7, è costituito presso l'AIRS un Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, avente lo scopo di concedere una assicurazione ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, per il trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo ai fini dell'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale, ivi compresi i finanziamenti destinati alla realizzazione di studi di fattibilità e all'elaborazione di prototipi che incorporano innovazioni tecnologiche di rilevante potenzialità applicativa sul piano industriale e commerciale.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 4, sono ammissibili le richieste di garanzie presentate dalle PMI concernenti:

a) indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) le attività di sviluppo precompetitivo, intendendosi tale la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti

pilota;
essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

c) le attività di ricerca e sviluppo svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

d) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici;

e) i contratti affidati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

f) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca;

g) gli interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale e per la diffusione delle tecnologie.

6. L'AIRS ha il compito di valutare, selezionare e monitorare i progetti innovativi ammessi ai benefici di cui al Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, nonché quello di promuovere l'attivazione di investimenti privati a favore dei medesimi progetti innovativi. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti, in conformità con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la ricerca e lo sviluppo, i limiti massimi degli importi dei finanziamenti che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo, nonché le modalità di concessione della garanzia e delle eventuali controgaranzie.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 4, è stabilita, per gli anni 2005, 2006 e 2007, in misura pari a 150 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro delle attività produttive:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un presidente designato dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia.

10. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, di personale in posizione di comando dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'Università e della ri-

cerca, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici di ricerca.

11. Con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplorazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. A decorrere dall'anno 2005, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *e-quinquies*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento.

29. 014. (ex 29. 014.) Villetti, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (ENAV e ASI). — 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 per progetti presentati e non finanziati in precedenza pur se considerati idonei, con priorità a progetti internazionali di ricerca fondamentale, e per l'altra metà al Mini-

stero delle attività produttive presso il Fondo di incentivazione industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;

b) realizzazione incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzazione delle infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma precedente sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. I fondi sono assegnati con procedure concorsuali sulla base della qualità dei progetti presentati.

29. 015. (ex 29. 0125.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giuliotti, Buffo, Oliverio.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (ENAV e ASI). — 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della